



COMUNE DI SAN VITO CHIETINO

(Provincia di Chieti)

Largo Altobelli, 1 – 66038 – San Vito Chietino – CH

Tel. 0872 61911 – Fax 0872 619150

(C.F. 00094240694)

www.comune.sanvitochietino.ch.it – E - mail: info@comune.sanvitochietino.ch.it



Prot. n. 000920/VI-9

Allegato n. 1

OGGETTO: Invio copia della deliberazione di Consiglio comunale n. 3 del 22-gennaio-2010.-

RACCOMANDATA A.R.



San Vito Chietino, il 20 gennaio 2010
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e
del Mare – Direzione Generale Valutazioni Ambientali

E.prot DVA – 2010 – 0003530 del 10/02/2010



Ministero Ambientale e Tutela del Territorio
Direzione per la Salvaguardia Ambientale – Divisione III
Via Cristoforo Colombo, n. 44

00147 ROMA

Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali
Direzione Generale della Pesca Marittima e Acquacoltura
Via dell'Arte, n. 16

00144 ROMA

Assessorato all'Ambiente
della Provincia di Chieti
Corso Marrucino, n. 97

66100 CHIETI

Assessorato all'Ambiente
della Regione Abruzzo
Via Passolanciano, n.75

65100 PESCARA

Unitamente alla presente invio un esemplare, in copia conforme all'originale, del verbale del Consiglio comunale di questo Ente n. 3 del 22 gennaio 2010, reso immediatamente eseguibile, avente per oggetto:

**“PROGETTO SVILUPPO DEL CAMPO “OMBRINA MARE” – OSSERVAZIONI EX ART. 24 –
COMMA 4 – D.LGS. 4/2008. RECEPIMENTO”.**

Distinti saluti.



IL SINDACO
(Rag. Rocco Catenaro)

Rocco Catenaro



Comune di San Vito Chietino
Provincia di Chieti

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 3 Del 22-01-2010

**PROGETTO SVILUPPO DEL CAMPO "OMBRINA MARE" - OSSERVAZIONI
EX ART. 24 - COMMA 4 - D.LGS. 4/2008 . RECEPIMENTO.**

L'anno duemiladieci il giorno ventidue del mese di gennaio alle ore 17:00, presso questa Sede Municipale, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Straordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

CATENARO ROCCO	P	VERI' VITO	P
STANISCIÀ LORENZO	P	DE NOBILE GIUSEPPE	P
IARLORI ANTONIO	P	D'ALESSANDRO MASSIMO	A
GIULIANTE DANIELA	P	MANCINI DONATO	P
COMINI LUIGI	P	OLIVIERI ROCCO	P
D'ALESSANDRO DOMENICO	P	BASTEREBBE GIANFRANCO	P
TOSTI GIOVANNI	P	di GIOVANNI FABIO	P
IARLORI LUIGI ROCCO	P	MERLINO ENNIO	P
BERGHELLA GIOVANNI	P		

risultano presenti n. 16 e assenti n. 1.

Assume la presidenza il Signor CATENARO ROCCO in qualità di SINDACO.
Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE dott.ssa CONTI GABRIELLA.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i Consiglieri a deliberare sugli oggetti posti all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la proposta di deliberazione, relazionata dall'ass. Comini, allegata al presente atto parte integrante e sostanziale.

UDITO l'intervento del *cons. Fabio di Giovanni* che condivide detta proposta. Espone il consigliere di minoranza come il Comune di San Vito Chietino sia sempre stato particolarmente sensibile ad ogni iniziativa che mirasse a tutelare l'ambiente e le risorse ambientali ed ecosostenibili. Esprime, anche a nome del gruppo di appartenenza, apprezzamento per tale iniziativa consiliare, ma si auspica che possa essere solo un inizio di determinazione per evitare che certi interventi possano compromettere gli ecosistemi della costa sanvitese. Una sola proposta, ritiene il consigliere, non è sufficiente per scongiurare il deturpamento del territorio, augurandosi che questa Amministrazione Comunale diventi parte attrice nel porre attenzione alle nostre problematiche presso le giuste sedi e movimentando se all'occorrenza anche un'azione popolare che spinga l'interesse dei Superiori Organismi sulle problematiche connesse all'ambiente.

UDITO il Sindaco il quale nel rimarcare le iniziative prese e condotte dall'Amministrazione Comunale sul problema del Centro Oli sottolinea l'assoluta non condivisione con le infrastrutture che si stanno creando nel territorio. L'Amministrazione Comunale si attiverà per intraprendere tutte le iniziative a garanzia della tutela dell'ambiente.

Dopo breve discussione di intesa, la proposta viene messa a votazione

VISTO il TUEELL

Con voti espressi ad unanimità

Presenti n. 16

DELIBERA

- di approvare l'allegata proposta di deliberazione
- di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo con voti espressi ad unanimità dei consensi – presenti n. 16



COMUNE DI SAN VITO CHIETINO
Provincia di Chieti

Ufficio: ECOLOGIA E
AMBIENTE

Assessorato: ATTIVITA' PROD-TURISMO-AMBIENTE-
DEMANIO

PROPOSTA DI DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE
N.3 DEL 18-01-2010

**PROGETTO SVILUPPO DEL CAMPO "OMBRINA MARE" - OSSERVAZIONI
EX ART. 24 - COMMA 4 - D.LGS. 4/2008 . RECEPIMENTO.**

L'Assessore all'Ambiente avv. Luigi COMINI

PREMESSO che, in data 10 dicembre 2009, la società Medoiligas Italia S.p.A. ha depositato in prot.n. 13825 presso questo Ente lo “*Studio di impatto ambientale*”, con allegata documentazione (così come redatto dalla stessa) al fine di “*espletare la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale relativa al Progetto di Sviluppo del Campo Ombrina Mare*”.

RILEVATO che dall'esame della documentazione si evince che il “Progetto di Sviluppo Ombrina Mare” comprende *attività direttamente connesse allo sviluppo del giacimento ad olio Ombrina Mare e dei livelli a gas pliocenico sovrastanti (perforazione)* e prevede *l'installazione delle infrastrutture necessarie per la coltivazione dei giacimenti (piattaforma, serbatoio galleggiante, condotte sottomarine* da installare a circa 6 chilometri dalla costa antistante il territorio comunale.

PRESO ATTO che le varie fasi operative di riferimento (estrazione, stoccaggio, trattamento e trasporto degli idrocarburi, sia liquidi che gassosi, estratti dal sottosuolo marino) si prevede che siano eseguite tutte in mare aperto, a mezzo di infrastrutture installate sempre a circa 6 chilometri dalla costa antistante il territorio comunale e che, dalla medesima documentazione, risulta che “*lo scenario alternativo per lo sviluppo del campo petrolifero di Ombrina Mare è, invece, caratterizzato dalla potenziale presenza futura di infrastrutture dell'ENI per la coltivazione dell'olio del campo di Miglianico, caratterizzato anch'esso dalla presenza di H2S ed ubicato circa 15 km a nord di Ortona*” (sic);

RICORDATO che con propria precedente deliberazione n. 13 del 7/04/09 - che qui si richiama per relationem tutta, anche se non trascritta - questa Amministrazione ha già dichiarato la propria contrarietà all'insediamento, sia sulla terraferma che nel mare antistante la “Costa dei Trabocchi”, di “*industrie insalubri di prima classe*” ovvero di impianti che svolgano attività di prospezione, ricerca, estrazione, coltivazione e lavorazione di idrocarburi liquidi e/o gassosi;

CONSIDERATO, pertanto, che il “Progetto di Sviluppo del Campo Ombrina Mare” si evidenzia, sia per la prossimità alla costa del sito individuato sia per le modalità tecniche di esecuzione delle lavorazioni, in palese contrasto con il Programma di Mandato di questa Amministrazione Comunale (approvato con Delibera di Consiglio comunale n. 67 del 28/09/07) con le Linee di indirizzo del “Piano di Marketing Turistico-Territoriale” (approvato con Delibera di C.C. n. 14 del 20/04/09) con gli Indirizzi Programmatici per la redazione del nuovo P.R.G. (approvati con Delibera consiliare n. 51 del

29/12/09) nonché con gli altri programmi ed azioni di tutela del territorio (quali: *la sottoscrizione del protocollo d'intesa per il Progetto di Rigenerazione Territoriale della "Costa Teatina"- la salvaguardia del patrimonio naturalistico e storico-culturale con la istituzione della Riserva Naturale Regionale Grotte delle Farfalle nell'area SIC di pertinenza comunale, il Comune Riciclone per la percentuale di raccolta differenziata - la Bandiera Blu - la tutela e valorizzazione del "Promontorio dannunziano" e dell'Eremo dannunziano e le politiche di incentivazione del ricorso alle fonti energetiche alternative da anni perseguiti dall'Ente*)

RILEVATO, altresì, che l'installazione delle infrastrutture e le conseguenti attività industriali oggetto del Progetto in esame rappresenterebbero, in ogni caso, un gravissimo danno ambientale e paesaggistico sia per il territorio comunale che per l'intera "Costa dei Trabocchi" e pregiudicherebbero irreparabilmente l'immagine pubblica e la naturale vocazione turistica dell'Ente;

CONSIDERATO che sul Progetto in esame ed in generale in merito all'insediamento di impianti di tal genere sono ormai numerose e costanti le manifestazioni pubbliche di protesta, di approfondimento, di informazione e diffusa si dimostra la mobilitazione in tal senso di associazioni varie, partiti politici, Enti locali, operatori economici e turistici nonché di semplici cittadini, tanto che la questione dibattuta è da tempo al centro dell'attenzione pubblica regionale ed anche nazionale;

RICORDATO che l'Amministrazione Comunale di San Vito Chietino si è prontamente attivata a sostegno del movimento di protesta, partecipando a numerose manifestazioni pubbliche, incontri, dibattiti (svoltisi anche sul territorio comunale), esprimendo la propria contrarietà all'installazione di tali infrastrutture anche a mezzo di numerosi comunicati stampa e, infine, ribadendo in modo ufficiale la propria contrarietà alla realizzazione di tali impianti sottoscrivendo un documento in tal senso unitamente agli altri Comuni della costa abruzzese ed alla Associazione Nazionale Comuni Italiani (in data 1 settembre 2008) e partecipando all'approvazione della Deliberazione n. 14 del 09/09/2008 del Consiglio dell'Unione dei Comuni "Città della Frentania e Costa dei Trabocchi";

CONSIDERATO necessario dare piena attuazione al "*principio dell'azione ambientale*", previsto dall'art. 3 ter della Dl.gs. 4/08 secondo il quale "*la tutela dell'ambiente e degli ecosistemi naturali e del patrimonio culturale deve essere garantita da tutti gli enti pubblici e privati e dalle persone fisiche e giuridiche pubbliche o private, mediante una adeguata azione che sia informata ai principi della precauzione, dell'azione preventiva, della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché al principio «chi inquina paga» che, ai sensi dell'articolo 174, comma 2, del Trattato delle unioni europee, regolano la politica della comunità in materia ambientale*".

RITENUTO, altresì, che l'art. 3 quater del Dlgs. 4/08, nel disciplinare il c.d. "*Principio dello sviluppo sostenibile*" prevede che "ogni attività umana giuridicamente rilevante ai sensi del presente codice deve conformarsi al principio dello sviluppo sostenibile, al fine di garantire che il soddisfacimento dei bisogni delle generazioni attuali non possa compromettere la qualità della vita e le possibilità delle generazioni future" e che "anche l'attività della Pubblica Amministrazione deve essere finalizzata a consentire la migliore attuazione possibile del principio dello sviluppo sostenibile, per cui nell'ambito della scelta comparativa di interessi pubblici e privati connotata da discrezionalità gli interessi alla tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale devono essere oggetto di prioritaria considerazione";

RICORDATO che l'art. 24, comma 4, Dlgs. 4/08, prevede che "entro il termine di sessanta giorni dalla presentazione di cui all'articolo 23, chiunque abbia interesse può prendere visione del progetto e del relativo studio ambientale, presentare proprie osservazioni, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi".

PRESO ATTO che l'ing. Tommaso Giambuzzi, in qualità di consulente volontario aderente al WWF ha redatto a titolo gratuito la bozza di osservazioni tecnico-amministrative al Progetto in oggetto, mettendole a disposizione di questa Amministrazione che ha provveduto ad integrarle ed adattarle alle specifiche esigenze dell'Ente;

CONSIDERATO necessario pertanto che il Comune di San Vito Chietino presenti, presso tutte le Autorità competenti, le osservazioni avverso la realizzazione del "Progetto di Sviluppo del Campo Ombrina Mare";

PROPONE

DI FARE PROPRIE E DI APPROVARE le osservazioni al "Progetto di Sviluppo del Campo Ombrina Mare" come redatte nell'atto allegato alla presente deliberazione della quale devono considerarsi facenti parte integrante;

DI PRESENTARE a mezzo del Sindaco pro tempore, a depositare, ex art. 24, comma 4, Dlgs. 4/08, la presente deliberazione con allegate osservazioni alle Autorità competenti nell'ambito del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale attivato ad istanza della società Medoilgas Italia S.p.A. e relativo al "Progetto di Sviluppo del Campo Ombrina Mare";

DI CHIEDERE alle Istituzioni ed agli Enti e Autorità preposti il coinvolgimento dei Comuni nei procedimenti decisionali in materia, fornendo costante e attenta informazione a tutti gli Enti locali ed a tutti i cittadini su qualsiasi vicenda connessa ai fatti sopra evidenziati;

DI INVITARE le Autorità competenti sovracomunali ad impedire ovvero a limitare la realizzazione di attività industriali di tal genere potenzialmente lesive della salute delle persone e del patrimonio ambientale, naturalistico e paesaggistico del territorio comunale e della "Costa dei Trabocchi";

DI TRASMETTERE copia del presente atto alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Sottosegretario della Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministro per i beni e le attività culturali, ai Parlamentari eletti nella circoscrizione Abruzzo, al Presidente della Regione Abruzzo, agli Assessori regionali di competenza, ai Presidenti delle Province abruzzesi, ai Sindaci dei Comuni Abruzzesi

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi di legge.

Osservazioni al Progetto allegato all'istanza di "Concessione di Coltivazione" D. 30. B.C. – MD «Ombrina Mare 2».

- Gli articoli 34 e 35 del D. Lgs. n. 99 del 23.07.2009, unificano in un unico procedimento, a cura del Titolare, 4 distinti rami del Progetto in oggetto, che tuttavia necessariamente percorrono 4 itinerari differenti *ex lege* n. 9 del 9 gennaio 1991 come modificato e integrato dal D. Lgs. n. 625/1996:

- I) L'estrazione. Nota generale: a proposito di VIA l'art. 23 comma 1 del D.Lgs. n. 4 del 16.01.08 impone la presentazione del **Progetto Definitivo**. All'esame, invece, non c'è che un **Progetto Preliminare**. Inoltre, l'istanza deve contenere, a norma del comma 2 art. 23 e del comma 3 dell'art. 25 *ibidem*, le autorizzazioni già acquisite o da acquisire, quando qui tali annesse autorizzazioni sembrano mancare del tutto (amministrazioni, conferenza di servizi, regione etc.); mancano, *inter alia*, le autorizzazione *ex art.* 125 e art. 269 del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006, qui, ovviamente, del tutto imprescindibili, nonché il parere del Ministero dei Beni Culturali *ex art.* 26 D.Lgs. n. 42 del 22.01.04 e la pronuncia del Ministero dell'Ambiente *ex comma* 60 art. unico della legge n. 239/2004.
- II) Il deposito, il trattamento e il vettoriamento dei gas. In aggiunta alle carenze della nota generale in I), si nota l'assenza di qualsivoglia **validazione** dell'obbedienza alle prescrizioni del comma 2 art. 12 legge 9/91, che dicono: « Il gas da vettoriare dovrà rientrare nel normale campo di intercambiabilità ed avere caratteristiche di trasportabilità e di contenuto di sostanze nocive. Il vettoriamento sarà effettuato compatibilmente con la capacità di trasporto, i programmi di sviluppo e i coefficienti di utilizzazione della rete di trasporto». Inoltre, il combinato disposto di tale articolo con l'art. 29 del D.Lgs. n. 164 del 23 maggio 2000 impongono una procedura approvativa **regionale** della cui carenza non si fornisce giustificazione alcuna.
- III) Il deposito, il trattamento e il trasporto degli oli. Il combinato disposto dell'art. 16 della legge 9/91 col comma 56 e seg. art. 1 della legge n. 239 del 23 agosto 2004 prevede un altro procedimento approvativo **regionale** del quale pure, immotivatamente, non v'è traccia alcuna.
- IV) I programmi unitari di lavoro. In virtù dell'art. 8 della legge 9/91 nonché dell'art. 13 del D. Lgs. n. 625/1996, la messa in rapporto di diversi progetti (come qui, per esempio, Ombrina Mare 2 e S. Stefano Mare 9), è possibile quando il progetto di tale rapporto, per elementari ragioni di congruenza, raccolga presso il titolare del procedimento tutte le specifiche validazioni rispettivamente coinvolte, ivi comprese quelle delle diverse amministrazioni pubbliche. Di tali cogenti validazioni nemmeno si trova traccia.

Il combinato disposto del comma 5 dell'art. unico della legge n. 239/2004 e della sentenza della Corte Costituzionale n. 383 del 14 .10.2005 dispone, in modo obbligatorio e preventivo la definizione di un accordo *inter partes* sulle misure di compensazione dell'impatto ambientale, del quale, nel contesto dell'istanza in esame, non compare nemmeno un cenno a iniziativa promotrice.

Queste incontrovertibili carenze e indubbe irregolarità rendono improseguibile il procedimento di VIA intrapreso, e il titolare del procedimento stesso deve ritenersi (sotto la guisa della formale diffida qui rappresentata) nell'impossibilità di condurlo avanti in assenza del completo preventivo restauro della corrispondenza dell'istanza ai requisiti di legge, che può invero anche ottenersi via comma 3 art. 26 del D. Lgs. n. 4/2008.

. - Voglia inoltre l'autorità competente tener conto delle seguenti ulteriori osservazioni tutte riguardanti gli ambiti del D. Lgs. n. 152/2006 come messo a punto dal D. Lgs. n. 4/2008 e gli ambiti a tali decreti necessariamente connessi.

(1) Consultazioni. Il "proponente" non è ricorso, senza fornirne motivazione alcuna, alla facoltà accordatagli dal comma 1 dell'art. 21 del D.Lgs. n. 152/06, incorrendo in tal modo in un insieme del tutto rilevante di deficienze ostative, quali quelle appena esposte.

Il fatto che il proponente affidi lo studio di impatto ambientale a gruppi professionali esterni non ha palesemente nulla a che vedere con tale opzione di legge, la cui ragion d'essere è disinvoltamente ignorata (anche dai titolari dei procedimenti).

(2) Valutazione del rapporto fra "costi" e "benefici" e opzioni alternative. Nell'istanza in esame, in nessuna forma appare il requisito in sub-comma d) comma 3 art. 22 D.Lgs. n. 4/2008. Contestualmente, l'autorità competente non aderisce a quanto indicatole dal sub-comma b) comma 2 art. 21 *ibidem*. Nell'insieme, tale deficienza costituisce anche una violazione dell'applicabile comma 3 art. 93 del D.Lgs. n. 163/2006.

Forse a proposito di benefici, il proponente, con una vistosa massa di dati copiati da un'annata vecchia del rapporto Unmig, tenta di mostrare come il progetto in esame si inserisca congruamente in (1) un "piano energetico nazionale" e in (2) un "piano di indipendenza energetica nazionale", entrambi di valore strategico. Ciò equivale a dire, mutatis mutandis, che, avendo deciso di schiacciare una zanzara sul mio naso, mi inserisco nel piano nazionale di lotta alla malaria. Ma prendendo il tentativo in serio, una valutazione, neanche tanto complicata, consiglierebbe, in entrambi i casi, la scelta dell'«opzione zero» ossia della conservazione integra delle risorse scoperte fino a quando i piani (1) e (2)

non richiedessero l'uso (programmato) dei connessi titoli di sfruttamento. Provare per credere. In verità, pagate le royalties, il concessionario è libero (ex legge n. 239/2004) di mettere in circolazione i "suoi" prodotti come meglio crede e senza alcun riguardo per qualsivoglia "piano nazionale". Per mero scrupolo non è male notare che un (arbitrario e non richiesto) inserimento in (1), per quanto penosamente trascurabile, richiederebbe forse perfino una VAS e che il (2) semplicemente non esiste; quanto al "nazionale" sembra proprio che il proponente sia poi in tutto straniero, o no?

(3) Instabilità, uso delle risorse compresenti e deperimento dei beni. In scarsissimo conto sono tenuti, *inter alia*, i sub commi f), h) ed l) del comma 1 art. 56 del D.Lgs. n. 152/2006, come addirittura si ignora perfino l'esistenza del precedente D.Lgs. n. 334 del 17 agosto 1999. Ciò rende materialmente impossibili l'applicazione necessaria dei notevolissimi sub-commi a) e b) comma 2 del medesimo art. 56 del D. Lgs. N. 152/06 nonché l'esercizio delle competenze regionali ex art. 18 del D. Lgs. N. 334/1999.

Dopo aver presentato un corposo insieme di dati e di studi d'ogni natura (idro-geologici, meteo-marini, etc), aver illustrato i dettagli sia delle installazioni che dei processi mettendoli in rapporto con tale insieme e aver usufruito di due anni di ricerche di 2 piattaforme specifiche e dei risultati di tutte le altre nell'area vasta, inopinatamente lo SIA, al cap. 2.9, dice che: «Non è possibile a questo stadio di definizione del progetto effettuare un'analisi di dettaglio dei rischi». Tale singolare affermazione, oltre a lasciare i lettori letteralmente interdetti, toglie qualunque accettabilità ulteriore allo studio stesso, riempiendolo di affermazioni arbitrarie e contraddittorie. Per esempio (lampante): in 2.6.6.3 lo SIA prevede le seguenti emissioni di inquinanti in atmosfera della "torcia": 47 kg/h in esercizio, 50740 kg/h in blocco DEA o termodistruttore e 2468 kg/h in blow-down; a parte ora la palmare osservazione che tali valori superano di molto quelli concessi in limite dal DM n. 60 del 2 aprile 2002 e che pertanto non potrebbero mai ottenere l'autorizzazione ex art. 269 del D. Lgs. N. 152/06, illudere che tali emissioni siano eventi rari proprio a fronte della citata dichiarazione in 2.9 sembra affermazione almeno gravemente temeraria. È sufficientemente evidente, invece, che la tecnologia di sicurezza proposta è fortemente incompatibile con le norme di tutela ambientale e che, a statistiche di impianti simili, l'analisi di dettaglio dei rischi non potrebbe pervenire a risultati accettabili.

Voglia l'autorità competente considerare, inoltre, che il progetto in esame potrebbe non avere alcuna possibilità di passare, né per parti né nella sua interezza, l'esame ex D. Lgs. n. 106 del 3 agosto 2009, al quale del resto non fa alcun riferimento.

(4) Uso Sostenibile. Il progetto in esame si sottrae larghissimamente al rispetto delle esigenze in art. 73 del D. Lgs. n. 152/06 e, in particolare, a quelle indicate dal sub-comma c) comma 1.

La lettura dello SIA da cima a fondo non rivela neanche cenni impliciti che tali esigenze siano in qualche modo entrate nel suo campo visivo.

(5) Qualità "Buona". Non c'è, in progetto, alcun accenno a come il "proponente" intenda far fronte alle richieste ineludibili del sub-comma a) comma 4 art. 76 D. Lgs. n. 152/06. Conseguentemente e aggiuntivamente, le misure protettive disposte nei commi 4, 6, 7-2) e c), 9 e 10bis dell'art. 77 non vengono tenute in alcuna considerazione.

*Molto verosimilmente, le tecnologie in progetto causerebbero tali modifiche di corpi idrici da chiamare la competente **regione** all'adozione dei previsti provvedimenti restrittivi ex 152/06: è congettura spontanea legare a questa origine la carenza progettuale di cui sopra.*

(6) Fauna Ittica. Inaspettatamente, il progetto elude quasi *in toto* quanto detto dagli art. 79 comma 1-d), 87 e 88 del D. Lgs. n. 152/06 nonché un insieme notevole di provvedimenti, ministeriali e di altre amministrazioni competenti, sulla materia.

Inaspettatamente: infatti lo SIA fornisce accurate indagini ricognitive, di buona estensione, che consentirebbero ben di più. Come si fa, tuttavia invece, a costatare che, in soli 19 mesi di attività di ricerca dei 2 pozzi Ombrina, si raggiungono, in un loro vasto intorno, tossicità ISPRA addirittura medie (vedansi certificazioni ARTA e loro discussione) e ipotizzare, nel contempo, che l'attività di coltivazione di 4/6 pozzi per 20 (+ 10) anni abbia effetti "trascurabili"?

*Quando poi tale tossicità "media" venga associata al rilascio di fanghi - che teoricamente circolano in circuiti **chiusi** - non si dispone dunque ancora di dati utili ad integrare le mancate considerazioni segnalate nell'osservazione (3) qui sopra? No?*

(7) Bilancio Idrico. Così come viene illustrato dal "proponente", l'intero insieme dell'intervento proposto sottrae sostanziali informazioni e indispensabili condizioni quali strumenti del tutto essenziali alla pianificazione del bilancio idrico da parte delle autorità competenti, ex art. 95 del D. Lgs. n. 152/06.

Le parti che ne hanno titolo, anche quelle che lo detengono per sussidiarietà, sono così inabilite all'applicazione dell'art. 145 ibidem.

(8) Risparmio Idrico. I metodi tecnici e le connesse quantità implicate dall'intervento in esame, già nei ristretti limiti nei quali vengono rivelati, forzano l'inapplicabilità di quanto cogentemente previsto in art. 98 D. Lgs. n. 152/06, non dando disponibilità di alcuni necessari mezzi di pianificazione del Risparmio Idrico.

Non riesce, così, il progetto a tenere in conto quanto domandato dal connesso art. 146 ibidem, aggiungendo una deficienza ulteriore.

(9) Scarichi nel sottosuolo. Sebbene dell'argomento lo SIA parli diffusamente, esso non dà alcuna indicazione tecnica o progettuale su come, in fatti, si intenda provvedere a quanto previsto dai commi 1 e 5 del citatissimo art. 104 del D. Lgs. n. 152/06, in tema di regolazione degli scarichi sotterranei.

Lo SIA dice che, prima delle reiniezioni in appositi pozzi e fino al quarto anno di attività, le acque inquinate vengono variamente "stoccate" passando per l'unità galleggiante FPSO o convogliate in (sconosciuti) luoghi di depurazione: questi racconti non consentono la formulazione di alcuna attendibile previsione sul connesso impatto e sui possibili rimedi, previsione che infatti non viene neanche presentata. Lo SIA si limita a dire la banalità che le re-iniezioni sono consentite dal "codice dell'ambiente" senza sottoporle, in metodo e quantità, alla necessaria validazione

(10) Sostanze Pericolose. Nel merito dello smaltimento di sostanze pericolose, del suo controllo e del dominio delle sue fasi, lo SIA dà disinvoltamente per scontate la validità e l'affidabilità delle tecniche presentate, senza nemmeno curarsi di precisare come si intendano risolvere gli ineludibili problemi posti dal comma 2 dell'art. 108 e dall'art. 131 del D. Lgs. n. 152/06.

Nel ritenere peregrinamente tali problemi virtualmente inesistenti, il progetto finisce per non leggere nemmeno l'art. 187 ibidem, impedendo alle pubbliche amministrazioni l'esercizio delle funzioni ex art. 197, 215 comma 3 e 216 (sempre ibidem).

(11) Condotte. Il comma 5 dell'art. 109 viene, molto sorprendentemente, eluso: l'impatto della posa in mare di tubazioni e di condotte, che dovrebbe trovarsi valutato nei capitoli 2.7.2 e 2.7.3 dello SIA, non viene ivi valutato affatto.

Lo SIA spende notevole impegno descrittivo dei metodi e delle tecniche di realizzazione delle condotte e dei collegamenti sul fondo marino: poi, perdendosi letteralmente in chiacchiere, nulla (proprio nulla) riesce a calcolare sugli effetti delle realizzazioni sullo stesso fondo marino quanto alla morfologia, alla biologia, ai movimenti di materie, alla stabilizzazione sul medio-lungo periodo e alla situazione post-rimozione a fine concessione.

(12) Patrimonio Ittici. Sulle esigenze di tutela della conservazione dei patrimoni ittici, lo SIA avrebbe dovuto dire come, in presenza dell'intervento in esame, si riesca poi ad ottemperare al disposto del comma 2 art. 144 del D. Lgs. n. 152/06, ma fa invece tutt'altro.

Si raccolgono nello SIA osservazioni e dati, non solo statistici, sullo stato presente delle cose, ma poi acriticamente (e implicitamente) si assume che, su tale stato, 20 anni (+10) di attività su 4/6 pozzi non hanno effetti, quando proprio per

calcolare o valutare gli effetti tali osservazioni e dati dovrebbero servire (!). Valga inoltre qui quanto detto nell'osservazione (6).

(13) Sicurezza. Purtroppo, il progetto in esame non tiene in sufficiente considerazione gli obblighi derivanti dal combinato disposto del D. Lgs. n. 334/1999 e del D.Lgs. n. 106/2009 negli ambiti specifici dei punti II) e IV) sopra.

Il recentissimo incidente della stazione di Viareggio, (30 morti e danni incalcolati), avrebbe dovuto richiedere almeno un cenno a come incidenti di quel tipo, per esempio, possano prevenirsi o, al limite, evitarsi nel caso di questo progetto Ombrina; o a come qui tali incidenti non possano darsi. Questo cenno viene sostituito invece da una dichiarazione di adesione a un generico piano inter-societario di sicurezza che, più che un piano senza VAS, sembra essere un codice di auto-regolamentazione: alla luce di Viareggio, del tutto inaffidabile, ed ancor meno su impianti in mare!

(14) Rifiuti. Non si fa alcun riferimento, nel progetto in esame, ai singoli cogenti D. Lgs. n. 117 del 30.05.2008, D. Lgs. n. 36 del 13.01.2003 e D. Lgs. n. 182 del 24.06.2003 in merito alla raccolta, al conferimento e allo smaltimento sia dei rifiuti non pericolosi che di quelli pericolosi, nè ovviamente si fa riferimento al loro combinato disposto. Queste disposizioni legislative sono puntualmente richiamate dal D. Lgs. n. 152/06.

Lo SIA tratta l'argomento con riferimento a tecnologie ed impianti (potenzialmente) esistenti nell'intorno largo del progetto, che hanno l'inaccettabile carenza di essere concepiti in un contesto normativo obsoleto e formalmente non più valido. Inoltre di tali tecnologie ed impianti lo SIA non verifica nè le capacità disponibili nè addirittura l'esistenza: dove si pensa, per esempio, di allocare i 540 kg/d di zolfo elementare annunciati nel capitolo 2.6.1.1? Chi si occuperà di tale allocazione?

(15) Economie. Il comma 2 dell'art. unico della legge n. 239/04 impone alle concessioni di idrocarburi gli obblighi del "servizio pubblico". La loro economia, ex citato comma 3 art. 93 D. Lgs. n. 163/06, deve essere definita in relazione con le altre attività e gli altri piani e progetti nei diversi settori produttivi, ove potrebbero rivelarsi convenienti alternative di investimento. Nell'istanza non c'è nemmeno il tentativo della definizione in tal senso.

Qualora, infatti, dovessero identificarsi ripercussioni negative di Ombrina sul turismo costiero, sulla pesca, sull'agricoltura o l'itticoltura o sui commerci e servizi (es.: quello sanitario) l'istanza progettuale dovrebbe prevedere congrue compensazioni, almeno nei limiti del D. Lgs. n. 625/96, da definire via accordo inter partes ex comma 5 legge n. 239/04. Ciò risulterebbe necessario non solo ai fini della valutazione delle "incompatibilità" in sede di VIA da parte delle autorità competenti ma anche ai fini dell'applicazione della competenza regionale ex sub-commi f) e i) comma 4 art. unico legge n. 329/04 in tema di densità

territoriale degli interventi dello stesso settore idrocarburi. Inoltre, l'autorità competente avrebbe modo effettivo per apprezzare la consistenza dei motivi (fra cui il "pubblico interesse") che le impedirebbero di accogliere l'istanza di concessione

Devesi notare che le deficienze osservate in (3) interdicono all'Amministrazione Pubblica l'esercizio delle funzioni ex commi 1 e 3 dell'art. 53, comma 3 dell'art.55 e sub-comma a) comma 2 dell'art. 56 del D.Lgs. n. 152/06, e ciò di per se stesso costituisce nella VIA un ostacolo non disinvoltamente sormontabile.

Nell'osservanza piena delle titolarità e dei diritti del "proponente" e delle esigenze tutte del procedimento all'attenzione, suggeriamo alle autorità competenti – e facciamo esplicita pressante richiesta – che si ricorra senza indugi o immotivate riluttanze alla via prevista dal comma 6 art. 24 del D. Lgs. n. 152/06 come ribadita dai commi 6 e 8 dell'art. 24 del D. Lgs. n. 4/2008 o anche sub-comma c) comma 2 art. 11), meglio definita come "inchiesta pubblica", dandosi possibilità di escutere ivi tutte le osservazioni comunque presentate.

Infine, come già sopra, suggeriamo altresì insistentemente che la presunzione di intollerabile illegittimità che si evince dalle nostre stringatissime osservazioni debba inibire qualsivoglia esito positivo del procedimento in corso, a meno di razionale (provata e documentata) certezza del ristoro integrale, almeno in progetto, dei sufficienti requisiti di legalità.

In attesa delle prescritte puntuali risposte, porgiamo i sensi della nostra migliore osservanza.

WWF

5 gennaio 2010. *(collazionato a cura di Tommaso Giambuzzi ad uso WWF)*



COMUNE DI SAN VITO CHIETINO

(Provincia di Chieti)

Largo Altobelli, 1 - 66038 - San Vito Chietino - CH

Tel. 0872 61911 - Fax 0872 619150

(C.F. 00094240694)

www.comune.sanvitochietino.ch.it - E-mail: info@comune.sanvitochietino.ch.it



UFFICIO SEGRETERIA

E-mail: servizi.generali@comune.sanvitochietino.it

- Al Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare
- Al Ministero per i Beni e le Attività Culturali
- All'Ufficio Nazionale minerario per gli idrocarburi e la geotermia
- Alla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale (c/o Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare)

San Vito Chietino, lì 18 gennaio 2010

Oggetto : Istanza di concessione di coltivazione "D.30.B.C.-MD" - Progetto Sviluppo del Campo "Ombrina Mare" - procedura di Valutazione di Impatto Ambientale - soggetto proponente Medoilgas S.p.A. - osservazioni ex art. 24, comma 4, Dlgs. 16 gennaio 2008, n. 4.

Il Comune di San Vito Chietino (Ch), rappr.to dal Sindaco legale rappr.te pro tempore dell'Ente,

PREMESSO

che, in data 3 dicembre 2009, la società Medoilgas Italia S.p.A. ha provveduto a depositare - ex art. 23, comma 4, Dlgs. 4/08 - presso il Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare e al Ministero per i Beni e le Attività Culturali l'istanza di pronuncia di compatibilità ambientale, comprensiva di "Studio di impatto ambientale" (di seguito SIA) e della documentazione richiesta ai sensi del D.Lgs. n. 4/08, "*al fine di espletare la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale relativa al progetto di Sviluppo del Campo Ombrina Mare*" (sic);

che, in data 10 dicembre 2009, la medesima società proponente ha provveduto a protocollare la suddetta documentazione presso gli uffici del Comune di San Vito Chietino;

VISTO

l'art. 24, comma 4, Dlgs. 4/08 il quale prevede che "*entro il termine di sessanta giorni dalla presentazione di cui all'articolo 23, chiunque abbia interesse può prendere visione del progetto e del relativo studio ambientale, presentare proprie osservazioni, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi*";



COMUNE DI SAN VITO CHIETINO

(Provincia di Chieti)

Largo Altobelli, 1 – 66038 – San Vito Chietino – CH

Tel. 0872 61911 – Fax 0872 619150

(C.F. 00094240694)

www.comune.sanvitochietino.ch.it – E - mail: info@comune.sanvitochietino.ch.it



UFFICIO SEGRETERIA

E-mail: servizi.general@comune.sanvitochietino.it

tanto premesso, il Comune di San Vito Chietino, come innanzi rappresentato, deposita e propone - ex art. 24, comma 4, D.lgs. 4/08 - alle Autorità competenti ad emettere i provvedimenti autorizzativi e/o concessori di cui al D.Lgs. n. 4/08, le seguenti

OSSERVAZIONI

1) IRREGOLARITA' NEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO ATTIVATO DAL SOGGETTO PROPONENTE.

I) Mancata attivazione del procedimento di verifica di assoggettabilità;

L'art. 20 del D.Lgs. n. 4/08, prevede “nel caso di progetti: a) ELENCATI NELL'ALLEGATO II b) inerenti modifiche dei progetti elencati negli allegati II che comportino effetti negativi apprezzabili per l'ambiente” (sic), quali, quindi, quello in esame, l'attivazione della “procedura di assoggettabilità” (preliminare alla procedura di Valutazione di Impatto ambientale) ed impone che “il proponente trasmette all'autorità competente il progetto PRELIMINARE, lo studio PRELIMINARE ambientale e una loro copia conforme in formato elettronico su idoneo supporto” (sic).

Al comma 2 del medesimo articolo è stabilito, altresì, che “dell'avvenuta trasmissione e' dato sintetico avviso, a cura del proponente, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana per i progetti di competenza statale....nonche' all'albo pretorio dei comuni interessati. Nell'avviso sono indicati il proponente, l'oggetto e la localizzazione prevista per il progetto, il luogo ove possono essere consultati gli atti nella loro interezza ed i tempi entro i quali e' possibile presentare osservazioni. In ogni caso copia integrale degli atti e' depositata presso i comuni ove il progetto e' localizzato. (sic).

Nella fattispecie, invero, non v'è traccia dell'obbligatoria attivazione del procedimento di assoggettabilità né dei relativi adempimenti incombenti sul soggetto proponente :

- a) NON risulta la trasmissione all'autorità competente della documentazione imposta dalla comma 1;
- b) NON è stato dato “sintetico avviso” della presunta avvenuta trasmissione della documentazione “all'albo pretorio” del Comune di San Vito Chietino;



COMUNE DI SAN VITO CHIETINO

(Provincia di Chieti)
Largo Altobelli, 1 - 66038 - San Vito Chietino - CH
Tel. 0872 61911 - Fax 0872 619150
(C.F. 00094240694)

www.comune.sanvitochietino.ch.it - E-mail: info@comune.sanvitochietino.ch.it



UFFICIO SEGRETERIA

E-mail: servizi.general@comune.sanvitochietino.it

- c) **NON** è stata depositata presso il Comune la "copia integrale degli atti" (progetto **PRELIMINARE**, lo studio **PRELIMINARE** ambientale);
- d) **NON** sono stati comunicati, quindi, "il proponente, l'oggetto e la localizzazione prevista per il progetto, il luogo ove possono essere consultati gli atti nella loro interezza ed i tempi entro i quali e' possibile presentare osservazioni. In ogni caso copia integrale degli atti e' depositata presso i comuni ove il progetto e' localizzato".

II) Mancato ricorso alla "fase di consultazione"

La società proponente ha evitato, senza fornire alcuna valida motivazione, alla facoltà - accordatagli ex art. comma 1 dell'art. 21 del D.Lgs. n. 4/08 in sede di definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale - "di richiedere una fase di consultazione con l'autorità competente e i soggetti competenti in materia ambientale al fine di definire la portata delle informazioni da includere, il relativo livello di dettaglio e le metodologie da adottare" (sic).

Tale mancanza non può che inficiare il procedimento in atto per le ragioni già innanzi esposte e convincere, in ogni caso, l'Autorità competente ad aprire la fase consultazione evitata.

III) Carenza dei requisiti di cui all'art. 22, comma 3; D.Lgs. 4/08

Appare evidente che la SIA in oggetto sia assolutamente carente dei cogenti requisiti richiesti dalle lettere b), c) e d), comma 3, dell'art. 22 D.Lgs. n. 4/2008 secondo il quale: "Lo studio di impatto ambientale contiene almeno le seguenti informazioni:"

a)omissis....

b) una descrizione delle misure previste per evitare, ridurre e possibilmente compensare gli impatti negativi rilevanti;

c) i dati necessari per individuare e valutare i principali impatti sull'ambiente e sul patrimonio culturale che il progetto può produrre, sia in fase di realizzazione che in fase di esercizio;

d) una descrizione sommaria delle principali alternative prese in esame dal proponente, ivi COMPRESA LA COSIDDETTA OPZIONE ZERO, con indicazione delle principali ragioni della scelta, sotto il profilo dell'impatto ambientale" (sic).

Nessuna delle prescrizioni innanzi richiamate è contenuta nella SIA in oggetto.



COMUNE DI SAN VITO CHIETINO

(Provincia di Chieti)

Largo Altobelli, 1 – 66038 – San Vito Chietino – CH

Tel. 0872 61911 – Fax 0872 619150

(C.F. 00094240694)

www.comune.sanvitochietino.ch.it – E - mail: info@comune.sanvitochietino.ch.it



UFFICIO SEGRETERIA

E-mail: servizi.general@comune.sanvitochietino.it

A proposito di benefici, il proponente, con una vistosa massa di dati copiati da un'annata vecchia del rapporto Unmig, tenta di mostrare come il progetto in esame si inserisca congruamente in un "piano energetico nazionale" e in un "piano di indipendenza energetica nazionale", entrambi di valore strategico.

In realtà, una valutazione più oculata ed obiettiva consiglierebbe, in entrambi i casi, la scelta dell'«opzione zero» ossia della conservazione integra delle risorse scoperte fino a quando i Piani richiamati non richiedessero l'uso programmato dei connessi titoli di sfruttamento in considerazione, altresì, del fatto che, pagate le royalties (alcuna compensazione è prevista dalla normativa nazionale per il Comune di San Vito Chietino che subirebbe tutti i danni già innanzi illustrati), il concessionario è libero (ex legge n. 239/2004) di mettere in circolazione i "suoi" prodotti come meglio crede e senza alcun riguardo per qualsivoglia "piano nazionale".

Per mero scrupolo non è male notare che un inserimento nel "*piano energetico nazionale*" richiederebbe perfino una VAS.

2) CARENZA ED IRREGOLARITÀ DELLA DOCUMENTAZIONE ALLEGATA AL "PROGETTO SVILUPPO DEL CAMPO "OMBRINA MARE".

I) Mancanza del Progetto DEFINITIVO.

L'art. 23 comma 1 del D.Lgs. n. 4 del 16.01.08 impone al soggetto proponente la presentazione del Progetto DEFINITIVO.

La società proponente, invero, si è limitata a presentare all'Autorità competente un mero Progetto Preliminare.

Mancano, *inter alia*, le autorizzazioni ex art. 125 (domanda di autorizzazione agli scarichi di acque reflue industriali) e art. 269 (autorizzazione alle emissioni in atmosfera) del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006, qui, ovviamente, del tutto imprescindibili, nonché il parere del Ministero dei Beni Culturali ex art. 26 (valutazione di impatto ambientale) D.Lgs. n. 42 del 22.01.04 e la pronuncia del Ministero dell'Ambiente ex comma 60 della legge n. 239/2004.

II) Violazione del "Principio dell'azione ambientale"



COMUNE DI SAN VITO CHIETINO

(Provincia di Chieti)

Largo Altobelli, 1 - 66038 - San Vito Chietino - CH

Tel. 0872 61911 - Fax 0872 619150

(C.F. 00094240694)

www.comune.sanvitochietino.ch.it - E-mail: info@comune.sanvitochietino.ch.it



UFFICIO SEGRETERIA

E-mail: servizi.general@comune.sanvitochietino.it

L'art. 3 ter del D.lgs. 4/08 ha introdotto nell'ordinamento speciale in materia ambientale il "**principio dell'azione ambientale**", secondo il quale "*la tutela dell'ambiente e degli ecosistemi naturali e del patrimonio culturale deve essere garantita da tutti gli enti pubblici e privati e dalle persone fisiche e giuridiche pubbliche o private, mediante una adeguata azione che sia informata ai principi della precauzione, dell'azione preventiva, della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, **nonche' al principio «chi inquina paga»** che, ai sensi dell'articolo 174, comma 2, del Trattato delle unioni europee, regolano la politica della comunità in materia ambientale*" (sic).

Inoltre, il combinato disposto del comma 5 (individuazione, di intesa con la Conferenza unificata, di criteri e modalità per il rilascio delle autorizzazioni all'installazione e all'esercizio degli impianti di lavorazione e di stoccaggio di oli minerali) dell'art. unico della legge n. 239/2004 e della sentenza della Corte Costituzionale n. 383 del 14.10.2005 dispone, in modo **obbligatorio e preventivo** la definizione di un accordo *inter partes* sulle misure di compensazione dell'impatto ambientale, del quale, non si fa cenno alcuno nel SIA in oggetto.

Orbene, nella fattispecie tali principi normativi sono stati del tutto ignorati.

Per stessa ammissione del soggetto proponente, infatti, nello Studio di Impatto Ambientale all'esame (dopo una corposa illustrazione di dati e di studi d'ogni natura (idro-geologici, meteorologici, etc), di dettagli sia delle installazioni che dei processi produttivi messi in rapporto tra loro, di risultati di operazioni di prospezione effettuate nel medesimo sito negli anni precedenti) al cap. 2.9 si afferma che: "**NON È POSSIBILE A QUESTO STADIO DI DEFINIZIONE DEL PROGETTO EFFETTUARE UN'ANALISI DI DETTAGLIO DEI RISCHI**" (sic).

Tale singolare affermazione, oltre a lasciare letteralmente interdetti, toglie qualunque accettabilità ulteriore allo SIA stessa.

Analoga sorte meritano le affermazioni di cui al cap. 2.6.6.3 dello SIA secondo le quali si prevedono le seguenti emissioni di inquinanti in atmosfera della "torcia": 47 kg/h in esercizio, 50740 kg/h in blocco DEA o termodistruttore e 2468 kg/h in blow-down.

E' evidente, infatti, che tali valori superano di molto quelli concessi in limite dal DM n. 60 del 2 aprile 2002 e che pertanto **non potrebbero mai ottenere l'autorizzazione ex art. 269 del D. Lgs. N. 152/06.**



COMUNE DI SAN VITO CHIETINO

(Provincia di Chieti)

Largo Altobelli, 1 – 66038 – San Vito Chietino – CH

Tel. 0872 61911 – Fax 0872 619150

(C.F. 00094240694)

www.comune.sanvitochietino.ch.it – E - mail: info@comune.sanvitochietino.ch.it



UFFICIO SEGRETERIA

E-mail: servizi.general@comune.sanvitochietino.it

Sostenere che emissioni di tale portata possano verificarsi raramente, proprio a fronte della citata ammissione della “*manca di una analisi di dettaglio dei rischi*”, sembra affermazione gravemente temeraria.

Come è possibile, altresì, conciliare il fatto che in 19 mesi di attività di ricerca dei 2 pozzi Ombrina si raggiungono, in un loro vasto intorno, tossicità ISPRA addirittura medie (vedansi certificazioni ARTA e loro discussione) con l’ipotesi, nel contempo, che l’attività di coltivazione di 4/6 pozzi per 20 (+ 10) anni, abbia effetti “trascurabili”?

NON v’è dubbio, invece, che la tecnologia di sicurezza proposta è fortemente incompatibile con le norme di tutela ambientale e che, a statistiche di impianti simili, l’analisi di dettaglio dei rischi non potrebbe pervenire a risultati accettabili se si considerano le peculiarità ambientali e naturalistiche e l’alto tasso di antropizzazione del sito interessato nonché l’eccessiva prossimità alla costa delle operazioni inerenti il Progetto in esame.

III) Violazione del “Principio dello sviluppo sostenibile”

L’art. 3 quater del D.lgs. 4/08 ha introdotto nell’ordinamento speciale in materia ambientale anche il c.d. “*Principio dello sviluppo sostenibile*” il quale stabilisce che “*ogni attività umana giuridicamente rilevante ai sensi del presente codice deve conformarsi al principio dello sviluppo sostenibile, al fine di garantire che il soddisfacimento dei bisogni delle generazioni attuali non possa compromettere la qualità della vita e le possibilità delle generazioni future*” e che “*anche l’attività della pubblica amministrazione deve essere finalizzata a consentire la migliore attuazione possibile del principio dello sviluppo sostenibile, per cui nell’ambito della scelta comparativa di interessi pubblici e privati connotata da discrezionalità gli interessi alla tutela dell’ambiente e del patrimonio culturale devono essere oggetto di prioritaria considerazione*” (sic).

Orbene, non possono ignorarsi, “nell’ambito della scelta comparativa di interessi pubblici e privati” (sic) richiesta dal richiamato principio di carattere generale, le particolari e specifiche peculiarità ambientali, naturalistiche, paesaggistiche, storico-culturali, di produzione vitivinicola di pregio e la naturale vocazione turistica sia dell’area di mare che del relativo



COMUNE DI SAN VITO CHIETINO

(Provincia di Chieti)

Largo Altobelli, 1 - 66038 - San Vito Chietino - CH

Tel. 0872 61911 - Fax 0872 619150

(C.F. 00094240694)

www.comune.sanvitochietino.ch.it - E-mail: info@comune.sanvitochietino.ch.it



UFFICIO SEGRETERIA

E-mail: servizi.general@comune.sanvitochietino.it

tratto di costa oggetti dell'esaminando Progetto nonché, in particolare, del Territorio del Comune di San Vito Chietino.

A) INCOMPATIBILITA' del Progetto con le naturali vocazioni del Territorio.

Il tratto di costa oggetto dell'esaminando Progetto ed antistante il Comune di San Vito Chietino si qualifica per una naturale vocazione turistica ed è caratterizzato dalla presenza di spiagge attrezzate e naturali calate a mare mete turistiche d'eccellenza che l'Amministrazione ed i cittadini sanvitesi intendono salvaguardare.

Sono già diversi i Progetti avviati dall'Amministrazione volti alla promozione turistica e ad un concreto sviluppo socio-economico del Territorio (sull'argomento ci si richiama a quanto illustrato nella Delibera di C.C. allegata al presente atto) anche attraverso la promozione dei prodotti tipici locali nonché delle produzioni enogastronomiche d'eccellenza (il Comune di San Vito è socio dell'Associazione "Città dell'Olio").

Il Progetto in esame, altresì, costituirebbe - ove realizzato - un irreparabile danno alla particolare valenza paesaggistica nonché storico-culturale dell'Ente sul cui Territorio sono presenti il c.d. "Eremo dannunziano" (nel quale Gabriele D'Annunzio soggiornò nell'estate dell'anno 1889 e scrisse l'opera "Il trionfo della morte"), il c.d. "Promontorio dannunziano" (splendido promontorio sul mare) - siti tutelati sia dalla L.R. 30 marzo 2007 n. 5 che dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio per l'Abruzzo - ed il "Belvedere Marconi" (incantevole terrazza sul mare) **luoghi che - unitamente a tutte le spiagge della costa - verrebbero irrimediabilmente deturpati e privati della loro straordinaria valenza paesaggistica, storico-culturale e di attrattività turistica dalla presenza nel tratto di mare immediatamente prospiciente delle infrastrutture (piattaforma, serbatoio galleggiante, ecc.) necessarie al Progetto in esame.**

Per stessa ammissione della società proponente, infatti, **"A CAUSA DELLA DISTANZA NON ELEVATA DALLA LINEA DI COSTA (6-11 KM) la realizzazione dell'intervento e la presenza delle strutture per la coltivazione dei giacimenti INDURRÀ IN GENERALE INTERFERENZE VISIVE RISPETTO AL PAESAGGIO ATTUALMENTE FRUIBILE DALLA COSTA LA PRESENZA DEI MEZZI E DELLE STRUTTURE IN MARE, sia nelle fasi di installazione e perforazione, sia nelle fasi di esercizio, SARÀ VISIBILE DALLA COSTA, PERTANTO**



COMUNE DI SAN VITO CHIETINO

(Provincia di Chieti)

Largo Altobelli, 1 – 66038 – San Vito Chietino – CH

Tel. 0872 61911 – Fax 0872 619150

(C.F. 00094240694)

www.comune.sanvitochietino.ch.it – E - mail: info@comune.sanvitochietino.ch.it



UFFICIO SEGRETERIA

E-mail: servizi.general@comune.sanvitochietino.it

COSTITUISCE UN ELEMENTO DI POTENZIALE DISTURBO PER LA FRUIZIONE DEL PAESAGGIO. *L'area potenzialmente interessata da tale disturbo, a causa della particolare morfologia della zona costiera, è abbastanza vasta ed è costituita da una fascia di territorio compresa tra la linea di costa ed il crinale dei rilievi ad essa prospicienti*" (sic pag. 243).

Quantomeno grottesche, quindi, si evidenziano le affermazioni del proponente il quale - sempre al fine di dimostrare lo scarso impatto sulla qualità del paesaggio - si spinge ad affermare che **"lungo la costa sono già presenti alcune strutture offshore pertanto il progetto non andrà a modificare in modo significativo le caratteristiche del paesaggio"** (sic pag. 250).

La teoria proposta è inaccettabile : "dato che già vi sono piattaforme di estrazione collocate nel medesimo tratto di mare e costiero si può continuare ad installarne altre tanto "non si modifica il paesaggio" !!

Sull'argomento, altresì, ulteriore e specifica attenzione deve essere attribuita alla presenza lungo il tratto di costa interessato dal Progetto in esame dei c.d. "Travucchi" o "Trabocchi", secolari macchine da pesca che rappresentano uno dei principali simboli storico-culturali del Territorio tanto da attribuire il loro nome al tratto di costa di riferimento ("Costa dei Trabocchi") ed essere tutelati dalle LL.RR. n. 93/94, n. 71/01 e n. 13/09.

Il Comune di San Vito Chietino, vieppiù, è l'unico Ente pubblico proprietario di un Trabocco, il rinomato "Trabocco Turchino", decantato da D'Annunzio nel "Trionfo della morte" e sito proprio nell'immediatezza del tratto di mare oggetto del Progetto in esame.

A tal proposito è da tenere nella debita considerazione la disposizione di cui all'art. 1 della L.R. n. 93/94 la quale stabilisce che "la Regione con la presente legge intende perseguire una puntuale tutela del patrimonio storico - culturale della costa abruzzese e promuove un recupero e una utilizzazione dei beni stessi non contrastanti con la loro naturale destinazione, ne' pregiudizievoli per i valori estetici, tecnologici tipici e paesaggistici degli stessi.

A tal fine la Regione individua i trabocchi e il loro intorno, compreso il tratto di mare che concorre a formare il << quadro d'insieme >>, quali beni culturali e primari" (sic).

Si dimostra, pertanto, assolutamente infondata la tesi del proponente volta ad affermare che "l'impatto sulla qualità del paesaggio risulta essere presente ma può essere considerato di **MEDIA** entità" (sic a pag. 249) e sostenuta allegando allo SIA improbabili ricostruzioni del futuro paesaggio "ammirabile" dalla spiaggia ovvero dalla costa del Comune di San Vito Chietino dopo l'installazione delle infrastrutture progettate.



COMUNE DI SAN VITO CHIETINO

(Provincia di Chieti)

Largo Altobelli, 1 - 66038 - San Vito Chietino - CH

Tel. 0872 61911 - Fax 0872 619150

(C.F. 00094240694)

www.comune.sanvitochietino.ch.it - E-mail: info@comune.sanvitochietino.ch.it



UFFICIO SEGRETERIA

E-mail: servizi.general@comune.sanvitochietino.it

B) INCOMPATIBILITA' del Progetto con i Programmi e le Azioni amministrative dell'Ente osservante.

Il Comune di San Vito Chietino si è contraddistinto per aver posto - ormai da oltre un decennio - la salvaguardia del patrimonio naturalistico e la tutela ambientale quali prioritari obiettivi dei propri programmi ed Azioni amministrative conseguendo, altresì, importanti riconoscimenti nazionali ed internazionali di seguito riportati :

- istituzione, con L.R. 30 marzo 2007 n. 5, della Riserva Naturale Regionale Grotte delle Farfalle nell'area SIC di pertinenza comunale;
- Adesione alle iniziative di educazione ambientale : "Voler bene all'Italia" - "Un albero per ogni neonato" - "Un milione di alberi per Kyoto" - "La festa dell'albero" - "Progetto G.P.P." - "Impariamo a fare il compost" - "Non ti scordardimè" - "Puliamo il Mondo";
- Altri riconoscimenti conseguiti nel settore ambientale :
- "Comune riciclone" per la percentuale di raccolta differenziata dal 2003 al 2008, "Bandiera Verde Progetto Eco-Schools" - "Tre Vele Legambiente" - "Bandiera Blu" Fee dal 2002 al 2008.
- "Certificazione di gestione ambientale UNI ISO 14001 : 2004 per gestione del territorio";
- Approvazione del "Piano comunale di classificazione acustica" (Delibera di G.C. n.37 del 24.05.2007);
- Realizzazione di un impianto fotovoltaico sul territorio comunale (Delibera di C.C. n. 2 del 14.03.2008);
- Realizzazione di un impianto fotovoltaico presso l'edificio scolastico della scuola media "G. D'Annunzio" (Delibera di G.C. n.89 del 27.12.2007);
- Adeguamento dell'impianto di pubblica illuminazione ai fini del risparmio energetico (Delibere G.C. n. 110 del 16.11.2006 e n. 4 del 23.01.2007);
- Sottoscrizione dei seguenti Protocolli d'Intesa : "Sistema aree protette Costa Teatina" e "Progetto di rigenerazione Territoriale della Costa Teatina";
- Adesione al "Covenant of Mayor - Patto dei Sindaci" quale Piano di Azione dell'Unione Europea per l'efficienza energetica nell'ambito Pacchetto Legislativo Clima- Energia "20-20-20" (-20% di riduzione di CO2, + 20% di aumento dell'efficienza energetica, 20% di energia da fonti rinnovabili);



COMUNE DI SAN VITO CHIETINO

(Provincia di Chieti)

Largo Altobelli, 1 – 66038 – San Vito Chietino – CH

Tel. 0872 61911 – Fax 0872 619150

(C.F. 00094240694)

www.comune.sanvitochietino.ch.it – E - mail: info@comune.sanvitochietino.ch.it



UFFICIO SEGRETERIA

E-mail: servizi.general@comune.sanvitochietino.it

L'installazione delle infrastrutture (piattaforma, serbatoio galleggiante, ecc.) e l'avvio delle conseguenti attività industriali (estrazione, coltivazione e lavorazione di idrocarburi liquidi e/o gassosi) oggetto del Progetto si evidenziano, pertanto, in palese contrasto con le vocazioni del Territorio ed i Programmi e le Azioni amministrative predisposti dal Comune di San Vito Chietino e, vieppiù, rappresenterebbero - **sia per l'eccessiva prossimità alla costa (circa 6 km) del sito individuato quale oggetto delle attività industriali che per le modalità tecniche di esecuzione delle stesse** - un gravissimo danno ambientale e paesaggistico per l'intera "Costa dei Trabocchi" e pregiudicherebbero irrimediabilmente l'immagine pubblica e l'attrattiva turistica del Territorio ponendo un sorta di pietra tombale sull'agognato sviluppo socio-economico della popolazione locale.

3) NON COERENZA CON GLI STRUMENTI NORMATIVI VIGENTI SUL TERRITORIO.

Contrariamente a quanto sostenuto dal "proponente" (v. cap. 4.1), il Progetto in esame si evidenzia assolutamente **NON coerente** con gli "strumenti normativi vigenti" nell'area interessata dallo stesso. Se dalla Carta dei Vincoli, infatti, "emerge che la **zona di mare** nella quale saranno collocati gli impianti non ricade all'interno di aree sottoposte a vincoli paesistici/ambientali o tutelate dal regime di aree naturali protette" (sic), è pur vero che - per stessa ammissione del soggetto proponente - "**per quanto attiene alla ZONA COSTIERA PROSPICIENTE GLI IMPIANTI sono sottoposti a tutela dei beni paesaggistici** :

- i territori costieri per una fascia di 300 m dalla linea di battigia (vincolo L.431/85; oggi art. 142 D.Lgs 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio");
- i fiumi e corsi d'acqua per una fascia di 150 m da entrambe le sponde (vincolo L.431/85; oggi art. 142 D.Lgs 42/2004);
- le aree boscate tutelate ai sensi dell'art. 142, lettera F del D.Lgs 42/2004;
- le aree sottoposte a vincolo paesaggistico dichiarate di notevole interesse pubblico dalla L.1497/39 (oggi art. 136 del D.Lgs 42/2004). In particolare con D.M. 21/06/1985 è stata vincolata l'area di costa (codice del vincolo 130102) denominata "Fascia costiera che va da Francavilla al Mare fino a San Salvo con colline degradanti sul mare" che interessa tutta la costa della Provincia



COMUNE DI SAN VITO CHIETINO

(Provincia di Chieti)

Largo Altobelli, 1 – 66038 – San Vito Chietino – CH

Tel. 0872 61911 – Fax 0872 619150

(C.F. 00094240694)

www.comune.sanvitochietino.ch.it – E - mail: info@comune.sanvitochietino.ch.it



UFFICIO SEGRETERIA

E-mail: servizi.general@comune.sanvitochietino.it

di Chieti e parte delle aree più interne, inglobando le singole aree vincolate istituite in precedenza” (sic pag. 23 cap. 1.4).

Il proponente, tuttavia, evita di porre in evidenza che l’area, sia marina che costiera, interessata dal progetto in esame rientra nella perimetrazione dell’istituendo “Parco Nazionale Costa Teatina”, previsto dall’art. 8 della Legge 23 marzo 2001 n. 93, né, tantomeno, svolge alcun riferimento alle previsioni di cui alla L.R. n. 5 del 30/3/2007 la quale, nell’istituire il “Sistema delle aree protette della Costa Teatina”, ha previsto che *“nelle more della definizione del Parco Nazionale della Costa Teatinala Regione individua il “Sistema di Aree Protette della Costa Teatina” composto dalle seguenti riserve: .. omissis b1) Riserva di “Grotta delle Farfalle”, nei Comuni di Rocca San Giovanni e **San Vito Chietino**; b2) Riserva di “Punta dell’Acquabella” nel Comune di **Ortona**; b3) Riserva “Ripari di Giobbe” nel Comune di **Ortona**...”* (sic) oltre all’unica richiamata dal medesimo proponente (*“a sud dell’area del permesso della Riserva Naturale Regionale “Lecceta di Torino di Sangro”, istituita con L.R. 67/01 che rientra nel sistema delle aree protette della Regione Abruzzo”* (sic pag. 23 cap. 1.4).

La richiamata normativa regionale, altresì, prevede che il “Sistema delle aree protette della Costa Teatina” si realizza anche per mezzo del collegamento funzionale delle aree protette attraverso il “corridoio verde”, quale obiettivo specifico di *“tutela e valorizzazione della costa”* del vigente Q.R.R., da realizzare sulle aree di sedime del tratto litoraneo del tracciato dismesso delle Ferrovie dello Stato, sulle stazioni e relative aree di pertinenza alle quali si applica il regime di protezione proprio delle riserve naturali istituite con la presente legge” (sic).

L’istituito “corridoio verde” rappresenta proprio il tratto di costa immediatamente prospiciente all’area marina oggetto dell’intervento in esame.

4) INSTABILITÀ, USO DELLE RISORSE COMPRESI E DEPERIMENTO DEI BENI.

In scarsissimo conto sono tenuti, *inter alia*, i sub commi f), h) ed l) del comma 1 art. 56 del D.Lgs. n. 152/2006, come addirittura si ignora perfino l’esistenza del precedente D.Lgs. n. 334 del 17 agosto 1999.



COMUNE DI SAN VITO CHIETINO

(Provincia di Chieti)

Largo Altobelli, 1 – 66038 – San Vito Chietino – CH

Tel. 0872 61911 – Fax 0872 619150

(C.F. 00094240694)

www.comune.sanvitochietino.ch.it – E - mail: info@comune.sanvitochietino.ch.it



UFFICIO SEGRETERIA

E-mail: servizi.generali@comune.sanvitochietino.it

Ciò rende materialmente impossibili l'applicazione necessaria dei sub-commi a) e b) comma 2 del medesimo art. 56 del D. Lgs. n. 152/06 nonché l'esercizio delle competenze regionali ex art. 18 del D. Lgs. n. 334/1999.

Voglia l'autorità competente considerare, inoltre, che il progetto in esame potrebbe non avere alcuna possibilità di passare, né per parti né nella sua interezza, l'esame ex D.Lgs. n. 106 del 3 agosto 2009, al quale del resto non fa alcun riferimento.

A) Uso Sostenibile.

Il progetto in esame si sottrae larghissimamente al rispetto delle esigenze di cui all'art. 73 del D. Lgs. n. 152/06 e, in particolare, a quelle indicate dal sub-comma c) comma 1. La lettura dello SIA da cima a fondo non rivela neanche cenni impliciti a tali esigenze normative.

B) Qualità "Buona".

Non c'è, in progetto, alcun accenno su come il "proponente" intenda far fronte alle richieste ineludibili del sub-comma a) comma 4 art. 76 (obiettivo di qualità ambientale e obiettivo di qualità per specifica destinazione) D.Lgs. n. 152/06.

Conseguentemente, le misure protettive disposte nei commi 4, 6, 7-2) e c), 9 e 10 bis dell'art. 77 non vengono tenute in alcuna considerazione.

C) Fauna Ittica.

Inaspettatamente, il progetto elude quasi *in toto* quanto detto dagli art. 79 comma 1-d), 87 (acque destinate alla vita dei molluschi) e 88 (accertamento della qualità delle acque destinate alla vita dei molluschi) del D. Lgs. n. 152/06 nonché un insieme notevole di provvedimenti, ministeriali e di altre amministrazioni competenti, sulla materia.

D) Risparmio Idrico.

I metodi tecnici e le connesse quantità implicate dall'intervento in esame, già nei ristretti limiti nei quali vengono rivelati, forzano l'inapplicabilità di quanto cogentemente previsto in art. 98 (Risparmio idrico) D.Lgs. n. 152/06, non dando disponibilità di alcuni necessari mezzi di pianificazione del Risparmio Idrico.

Non riesce, così, il progetto a tenere in conto quanto domandato dal connesso art. 146 (Risparmio idrico), aggiungendo una deficienza ulteriore.

E) Scarichi nel sottosuolo.



COMUNE DI SAN VITO CHIETINO

(Provincia di Chieti)

Largo Altobelli, 1 - 66038 - San Vito Chietino - CH

Tel. 0872 61911 - Fax 0872 619150

(C.F. 00094240694)

www.comune.sanvitochietino.ch.it - E-mail: info@comune.sanvitochietino.ch.it



UFFICIO SEGRETERIA

E-mail: servizi.general@comune.sanvitochietino.it

Sebbene dell'argomento lo SIA parli diffusamente, esso non dà alcuna indicazione tecnica o progettuale su come, in concreto, si intenda provvedere a quanto previsto dai commi 1 e 5 dell'art. 104 del D.lgs. n. 152/06, in tema di regolazione degli scarichi sotterranei.

Lo SIA dice che, prima delle reiniezioni in appositi pozzi e fino al quarto anno di attività, le acque inquinate vengono variamente "stoccate" passando per l'unità galleggiante FPSO o convogliate in (sconosciuti) luoghi di depurazione.

Queste affermazioni non consentono la formulazione di alcuna attendibile previsione sul connesso impatto e sui possibili rimedi, previsione che infatti non viene neanche presentata. Lo SIA si limita a dire che le re-iniezioni sono consentite dal "codice dell'ambiente" senza sottoporle, in metodo e quantità, alla necessaria validazione.

F) Sostanze Pericolose.

In merito allo smaltimento di sostanze pericolose, del suo controllo e del dominio delle sue fasi, lo SIA dà per scontate la validità e l'affidabilità delle tecniche presentate, senza nemmeno curarsi di precisare come si intendano risolvere gli ineludibili problemi posti dal comma 2 dell'art. 108 (Scarichi di sostanze pericolose.) e dall'art. 131 (Controllo degli scarichi di sostanze pericolose) del D. Lgs. n. 152/06.

Nel ritenere tali problemi virtualmente inesistenti, il progetto finisce per eludere l'art. 187 ibidem (Divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi), impedendo alle pubbliche amministrazioni l'esercizio delle funzioni ex art.197, 215 comma 3 e 216.

G) Condotte.

Il comma 5 dell'art. 109 (Immersione in mare di materiale derivante da attività di escavo e attività di posa in mare di cavi e condotte) è eluso: l'impatto della posa in mare di tubazioni e di condotte non viene affatto valutato.

Lo SIA spende notevole impegno descrittivo dei metodi e delle tecniche di realizzazione delle condotte e dei collegamenti sul fondo marino: poi, invero, nulla (proprio nulla) riesce a calcolare sugli effetti delle realizzazioni sullo stesso fondo marino quanto alla morfologia, alla biologia, ai movimenti di materie, alla stabilizzazione sul medio-lungo periodo e alla situazione post-rimozione a fine concessione.

H) Patrimoni Ittici.



COMUNE DI SAN VITO CHIETINO

(Provincia di Chieti)

Largo Altobelli, 1 – 66038 – San Vito Chietino – CH

Tel. 0872 61911 – Fax 0872 619150

(C.F. 00094240694)

www.comune.sanvitochietino.ch.it – E - mail: info@comune.sanvitochietino.ch.it



UFFICIO SEGRETERIA

E-mail: servizi.generali@comune.sanvitochietino.it

Sulle esigenze di tutela della conservazione dei patrimoni ittici, lo SIA avrebbe dovuto dire come, in presenza dell'intervento in esame, si riesca poi ad ottemperare al disposto del comma 2 art. 144 del D. Lgs. n. 152/06.

Si raccolgono nello SIA osservazioni e dati, non solo statistici, sullo stato presente delle cose, ma poi acriticamente (e implicitamente) si assume che, su tale stato, 20 anni (+10) di attività su 4/6 pozzi non hanno effetti, quando proprio per calcolare o valutare gli effetti tali osservazioni e dati dovrebbero servire.

I) Sicurezza.

Purtroppo, il progetto in esame non tiene in sufficiente considerazione gli obblighi derivanti, in materia di prevenzione dei rischi, dal combinato disposto del D.Lgs. n. 334/1999 e del D.Lgs. n. 106/2009.

Tale necessità viene, invece, "assolta" da una mera dichiarazione di adesione a un generico piano inter-societario di sicurezza che, più che un piano senza VAS, sembra essere un codice di auto-regolamentazione: alla luce di Viareggio, del tutto inaffidabile, ed ancor meno su impianti in mare.

J) Rifiuti.

Non si fa alcun riferimento, nel progetto in esame, ai singoli cogenti D.Lgs. n. 117 del 30.05.2008, D.Lgs. n. 36 del 13.01.2003 e D.Lgs. n. 182 del 24.06.2003 in merito alla raccolta, al conferimento e allo smaltimento sia dei rifiuti non pericolosi che di quelli pericolosi, nè ovviamente si fa riferimento al loro combinato disposto. Queste disposizioni legislative sono puntualmente richiamate dal D. Lgs. n. 152/06.

Lo SIA tratta l'argomento con riferimento a tecnologie ed impianti (potenzialmente) esistenti nell'intorno largo del progetto, che hanno l'inaccettabile carenza di essere concepiti in un contesto normativo obsoleto e formalmente non più valido. Inoltre di tali tecnologie ed impianti lo SIA non verifica nè le capacità disponibili nè addirittura l'esistenza: dove si pensa, per esempio, di allocare i 540 kg/d di zolfo elementare annunciati nel capitolo 2.6.1.1? Chi si occuperà di tale allocazione?

K) Economie.

Il comma 2 dell'art. unico della legge n. 239/04 impone alle concessioni di idrocarburi gli obblighi del "servizio pubblico". La loro economia, *ex* citato comma 3 art. 93 D. Lgs. n. 163/06, deve essere definita in relazione con le altre attività e gli altri piani e progetti nei diversi settori produttivi, ove potrebbero rivelarsi convenienti alternative di investimento. Nell'istanza non c'è nemmeno il tentativo della definizione in tal senso.



COMUNE DI SAN VITO CHIETINO

(Provincia di Chieti)

Largo Altobelli, 1 - 66038 - San Vito Chietino - CH

Tel. 0872 61911 - Fax 0872 619150

(C.F. 00094240694)

www.comune.sanvitochietino.ch.it - E-mail: info@comune.sanvitochietino.ch.it



UFFICIO SEGRETERIA

E-mail: servizi.general@comune.sanvitochietino.it

Qualora, infatti, dovessero identificarsi ripercussioni negative del Progetto Campo Ombrina Mare sul turismo costiero, sulla pesca, sull'agricoltura o l'itticoltura o sui commerci e servizi (es. quello sanitario) l'istanza progettuale dovrebbe prevedere congrue compensazioni, almeno nei limiti del D. Lgs. n. 625/96, da definire via accordo *inter partes ex* comma 5 legge n. 239/04. Ciò risulterebbe necessario non solo ai fini della valutazione delle "incompatibilità" in sede di VIA da parte delle autorità competenti.

Devesi notare che le deficienze osservate interdicono all'Amministrazione Pubblica l'esercizio delle funzioni *ex commi* 1 e 3 dell'art. 53, comma 3 dell'art. 55 e sub-comma a) comma 2 dell'art. 56 del D.Lgs. n. 152/06, e ciò di per se stesso costituisce nella VIA un ostacolo insormontabile.

L) Deposito, trattamento e vettoriamento dei gas.

In aggiunta alle carenze suesposte, si nota l'assenza di qualsivoglia validazione dell'obbedienza alle prescrizioni del comma 2 art. 12 legge 9/91 ("il gas da vettoriare dovrà rientrare nel normale campo di intercambiabilità ed avere caratteristiche di trasportabilità e di contenuto di sostanze nocive. Il vettoriamento sarà effettuato compatibilmente con la capacità di trasporto, i programmi di sviluppo e i coefficienti di utilizzazione della rete di trasporto" sic).

Inoltre, il combinato disposto di tale articolo con l'art. 29 del D.Lgs. n. 164 del 23 maggio 2000 impongono una procedura approvativa regionale della cui carenza non si fornisce giustificazione alcuna.

M) Il deposito, il trattamento e il trasporto degli oli.

Il combinato disposto dell'art. 16 della legge 9/91 col comma 56 e seg. art. 1 della legge n. 239 del 23 agosto 2004 prevede un altro procedimento approvativo regionale del quale pure, immotivatamente, non v'è traccia alcuna.

N) I programmi unitari di lavoro.

In virtù dell'art. 8 della legge 9/91 nonché dell'art. 13 del D. Lgs. n. 625/1996, la messa in rapporto di diversi progetti (come qui, per esempio, Ombrina Mare 2 e S. Stefano Mare 9) è possibile quando il progetto di tale rapporto, per elementari ragioni di congruenza, raccolga presso il titolare del procedimento tutte le specifiche validazioni rispettivamente coinvolte, ivi comprese quelle delle diverse amministrazioni pubbliche. Di tali cogenti validazioni nemmeno si trova traccia.



COMUNE DI SAN VITO CHIETINO

(Provincia di Chieti)

Largo Altobelli, 1 – 66038 – San Vito Chietino – CH

Tel. 0872 61911 – Fax 0872 619150

(C.F. 00094240694)

www.comune.sanvitochietino.ch.it – E - mail: info@comune.sanvitochietino.ch.it



UFFICIO SEGRETERIA

E-mail: servizi.general@comune.sanvitochietino.it

Per quanto innanzi dedotto, il Comune di San Vito Chietino, come innanzi rappresentato, deposita e propone - ex art. 24, comma 4, D.lgs. 4/08 - alle Autorità in indirizzo le suesposte osservazioni inerenti la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale del Progetto Sviluppo del Campo "Ombrina Mare" proposto dalla Medoilgas S.p.A. ed inerente l'istanza di concessione di coltivazione "D.30.B.C.-MD" e, altresì,

CHIEDE

alle medesime Autorità, ognuna per la propria competenza,

- ✓ di tenere in conto, ex art. 24, comma 5, D.Lgs. n. 4/08, nell'emanazione del provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale delle osservazioni redatte nel presente atto;
- ✓ di attivare, ex art. 24, comma 6, D.Lgs. n. 4/08, la procedura di consultazione a mezzo di una inchiesta pubblica per l'esame dello studio di impatto ambientale, dei pareri forniti dalle pubbliche amministrazioni e delle osservazioni dei cittadini;
- ✓ di procedere, in ogni caso prima della conclusione della fase di valutazione, al contraddittorio di codesto Ente osservante con il soggetto proponente ex art. 24, comma 8, D.Lgs. n. 4/08.

Con osservanza,

Il Sindaco

Rocco Catenaro

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL PRESIDENTE
F.to Rag. CATENARO ROCCO

IL SEGRETARIO CAPO
F.to Dott.ssa CONTI GABRIELLA

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La suestesa deliberazione è pubblicata in Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, comma 1 del TUEELL.
Lì 25-01-2010

IL MESSO COMUNALE
F.to SBARAGLIA GIULIANO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Visi gli atti d'ufficio il Segretario Capo

CERTIFICA

- che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal 25-01-2010 ai sensi dell'art. 124, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000.
- che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 25-01-2010 :
(X) – perché dichiarata immediatamente eseguibile.
() – perchè decorsi termine di 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art.134 TUEELL.

Lì, 25 gennaio 2010

IL SEGRETARIO CAPO
F.to Dott.ssa Conti Gabriella

È copia conforme all'originale.
Lì, 25-01-2010



IL SEGRETARIO CAPO
Dott.ssa CONTI GABRIELLA

[Handwritten signature]